


Egr. Dott.
Carlo Picco
Direttore Generale
AOU Policlinico Palermo
PEC:
protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it



OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA EX ART 328 C.P., per il pagamento del saldo della seguente fattura:

- Fattura n.1/2012 Proc. AOU Policlinico Palermo - Gemeaz Cusin spa presso TAR Sicilia NRG 201002264 (Del.Inc. n. 1082/2010)

ATTO DI DIFFIDA EX ART. 328 C.P.

Egr. Sig. Direttore Generale,

la presente diffida in nome e per conto della mia assistita, avv. Maria Diliberto (all'epoca facente parte dello studio avvocati associati Giunta Leone Diliberto),

PREMESSO:

- che con delibera n. 1082 del 13.12.2010 la Vs Azienda conferiva all'avv. Diliberto mandato professionale per rappresentarla e difenderla nel giudizio promosso dalla Gemeaz Cusin SPA ed altri presso il TAR Sicilia - Sez Palermo (Reg. Ric. N.2264/2010);
- che la suddetta delibera prevedeva espressamente "di riservarsi di provvedere con successivo atto di liquidazione delle relative competenze professionali, da

Via G. Arimondi n. 2/Q - 90143 Palermo
Tel. 091/308585 - Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it

quantificarsi al minimo delle vigenti tariffe professionali forensi al minimo del 10%, a presentazione della relativa parcella"

- che il suddetto procedimento si è concluso con Sentenza n. n.1243/2011, depositata in data 29/06/2011;
- che in data 10.01.2012 – con racc. a/r da Voi ricevuta in data 12.01.2012 – l'avv. Diliberto inviava nota spese redatta, ai minimi professionali con la riduzione del 10% (peraltro illegittima alla luce della Giurisprudenza sulla Legge dell'equo compenso), secondo la Tariffa di cui al D.M. n.127/2004, e correlativa **fattura n. 01/2012** dello Studio Avvocati Associati Giunta – Leone - Diliberto), per un importo complessivo di € 85.027,29 (compreso IVA e CPA);
- che in data 02.04.2012, l'Ufficio Legale di codesta Azienda contestava – con nota prot. N. 449 – la congruità della predetta nota spese;
- che in data 04.07.2013 l'avv. Diliberto riscontrava la superiore nota, controdeducendo alle argomentazioni dell'Ufficio Legale, inviando, al contempo, una proposta transattiva;
- che in data 20.09.2019 - considerato l'assoluto silenzio da parte della Vs Amministrazione - lo scrivente, per conto dell'Avv. Diliberto, inviava via PEC, atto di diffida;
- che in data 18.10.2019 lo scrivente, inviava ulteriore diffida via PEC, **specificando**, in quest'ultima nota, " *di pagare con la massima urgenza, ciò che si ritiene congruo, considerato che è innegabile che la prestazione professionale vi è stata, con riserva, ovviamente, di agire successivamente per la differenza, salvo una composizione in via transattiva"*

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it

- che, nonostante la superiore richiesta (di pagare solo quanto si ritiene congruo) l'Ufficio Legale, competente in merito, **si rifiuta, immotivatamente, di quantificare** la cifra che, secondo il loro parere, **possa essere ritenuta congrua** per la prestazione professionale svolta dall'avv. Diliberto.

- che il comportamento del suddetto Ufficio Legale è assolutamente illegittimo, poiché qualora si sollevi la non congruità di una parcella (posizione assolutamente legittima) bisogna, al contempo, **indicare la cifra che si ritiene congrua,** essendo, peraltro, i componenti dell'Ufficio Legale **assolutamente capaci in quanto avvocati,** salvo che tale comportamento omissivo non sia giustificato da eventuali timori di incorrere, un domani, in caso di condanna dell'Amministrazione, in una eventuale **responsabilità erariale.**

CONSIDERATO:

che tale comportamento **omissivo** configura le seguenti ipotesi:

- Violazione dell'art. 328 del c.p. rubricato **"Rifiuto di atti di ufficio – Omissione"** a carico del Legale Rappresentante dell'Azienda;
- Violazione dell'art. 5 del D.L. 15.11.1993 n. 15 convertito con Legge n. 19 del 14.01.1994 **"Giudizio di Responsabilità per danno erariale"**, ed oltre ancora;
- eventuale **azione risarcitoria per danni** di cui ai principi introdotti in materia dalla nota **Sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Unite n. 500 del 22.07.1999;**
- che, in particolare, **l'art. 328 del Codice Penale,** rubricato **"Rifiuto di atti d'Ufficio. Omissione"** testualmente afferma: **"Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per**

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it

ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032,00.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”;

- che il D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, espressamente prevede, da parte degli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, un **termine inderogabile di giorni sessanta, dal ricevimento della fattura** per il pagamento delle prestazioni di servizi ricevute;
- che il suddetto termine è **ampiamente trascorso** e specificatamente **oltre sette anni dall'invio** della prima nota spese (accompagnata da fattura) ;
- che è assolutamente certo ed innegabile che l'avv. Diliberto abbia svolta la propria attività professionale in relazione al procedimento di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato

La invito, pertanto, nella Sua qualità di **Direttore Generale** e, pertanto, **Legale Rappresentante** dell'Azienda **a procedere entro il termine di giorni dieci,** decorrenti dall'invio della presente, all'**immediato pagamento** di quanto **dovuto** secondo la fattura n. 1/2012

Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it

Nel caso in cui Codesta Azienda dovesse ritenere **non congruo** e, pertanto, non dovuto, quanto richiesto dall'avv. Diliberto, La invito, a procedere al pagamento, sempre **nel termine suindicato di giorni dieci**, dell'importo **che sarà ritenuto congruo da parte Vostra**, considerato che è assolutamente certo ed Innegabile che la propria assistita abbia svolto la propria attività professionale in relazione al procedimento di cui in oggetto.

Si specifica, fin d'adesso, che in caso di pagamento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con la fattura n. 1/2012, lo stesso sarà considerato a titolo di acconto, con espressa riserva di agire per la differenza.


Si dichiara, fin d'adesso, la disponibilità ad emettere nota di credito nel caso in cui il pagamento sia di importo inferiore alla superiore fattura.

Si avverte, fin d'adesso, **che in caso di inadempimento (anche della solo importo ritenuto congruo) nel termine sopra indicato (10gg) si procederà al deposito per il ricorso per decreto ingiuntivo e trascorso l'ulteriore termine di gg.30 - persistendo l'inadempimento per il pagamento di quanto richiesto o di quanto da Voi ritenuto congruo - si procederà, ex art 328 c.p.**, nonché con le azioni giudiziarie, per le violazioni di legge sopra indicate.

La presente vale, anche, quale richiesta ex art. 328 del Codice Penale.

Palermo 18.11.2019

(Avv. Salvatore Leone Giunta)



Via G. Arimondi n. 2/Q – 90143 Palermo
Tel. 091/308585 – Fax 091/303549
E mail avv.leonegiunta@libero.it
Pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it